



PROVINCIA DI LECCE

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 536 del 22/04/2022

OGGETTO: MODIFICHE RELATIVE ALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON PRODUZIONE DI BIOGAS UBICATO IN ZONA PIP, LOTTO 1/C, DEL COMUNE DI CALIMERA, ESERCITO DA CALIMERA BIO S.R.L. (C.F. 02619370204) CON A.I.A. RILASCIATA CON D.D. N.1013 DELL'11/06/2015 E S.M.I.. VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 9 E 9-BIS, DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II..

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 5 dello 01/02/2022, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica è stato attribuito all'Avv. Antonio Arnò;

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 14/06/2007, n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di*

valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;

- il Decreto del Ministero dell’Ambientale e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso:

- che CALIMERA BIO S.r.l. (C.F. 02619370204), società con sede legale in Via Bassa di Casalmoro, 3 - Asola (MN), in persona del legale rappresentante signor Alessandro Massone, ha trasmesso in allegato ad email certificata acquisita al protocollo della Provincia di Lecce al n. 11736/ del 22/03/2022, istanza, di data 18/03/2022, finalizzata all’ottenimento delle Valutazione preliminare, ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006, per la modifica dell’impianto per la produzione di compost, sito in Zona PIP del Comune di Calimera, da essa esercito;
- la predetta istanza è stata corredata dei seguenti elaborati in formato digitale:
 - Tav. 1 - Stato autorizzato - Planimetrie generali (marzo 2022);
 - Tav. 2 - Planimetria generale variata (marzo 2022);
 - Tav. 3 - Relazione tecnica (marzo 2022);
 - Lista di controllo per la valutazione preliminare;

Considerato:

- che l’art. 6, co. 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. prevede che *« Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare...»;*
- che il successivo comma 9-bis, del predetto art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, dispone altresì che *«Nell’ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9»;*
- che dalla documentazione presenti agli atti d’ufficio si rileva che l’impianto per la produzione di compost di che trattasi ha già scontato procedure ambientali di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006, l’ultima delle quali si è conclusa con l’adozione della D.D. n. 1801 del 12/9/2013 (*Procedura di valutazione d’impatto ambientale inerente “Variante al progetto approvato con Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Lecce n. 2624 dello 02/10/2009 e P.D.C. rilasciato dal Comune di Calimera n. 25 dello 04/05/2011, relativo alla costruzione di un impianto per la produzione di compost in zona P.I.P. - lotto 1/c del Comune di Calimera” (D.Lgs. n.152/2006 e L.R. n.11/2001). Proponente: Ternienergia S.p.a. (già Ternigreen S.p.a.) - Via dello Stabilimento, 1 - loc.tà Nero Montoro*);

Rilevato:

- che le modifiche all’impianto di compostaggio con produzione di biogas hanno lo scopo di migliorare il processo produttivo, ad invariata potenzialità delle linee di processo, nonché tipologia e quantità di rifiuti da trattare;
- che con le modifiche sono In particolare introdotte modifiche puntuali migliorative dei presidi ambientali delle procedure di lavorazione, introducendo parti e macchine, sostitutive di quelle già previste in progetto, ma con tecnologia aggiornata alle migliori tecniche, permettendo un affinamento del processo per il contenimento delle emissioni e degli scarti di processo;

- che dalla lettura degli elaborati “*Lista di controllo per la valutazione preliminare*” e “*Relazione Tecnica*”, risulta che le modifiche oggetto della procedura di verifica preliminare ineriscono alle sottoelencate sezioni impiantistiche di:

1) *Vasca di scarico dei rifiuti dove è stato realizzato un sistema di separazione del percolato.*

La modifica riguarda il sistema di fondo per la separazione e raccolta del percolato e invio dello stesso alla più vicina vasca interrata di raccolta. Si tratta della realizzazione di una paratia in calcestruzzo armato, che ha leggermente ridotto il volume utile della vasca stessa, provvista di una valvola posta a livello della suola con disco verticale forato, che consente la separazione del percolato dalla FORSU (con una operazione manuale di apertura della valvola) e l'avviamento in un pozzetto adiacente in cui è installata una pompa di lancio per il suo allontanamento nella più vicina vasca del percolato.

2) *Sezione di alimentazione al digestore con l'introduzione di una tramoggia per la regolarizzazione del flusso di rifiuti al digestore.*

Il sistema di caricamento del biodigestore, costituito da coclea in tubazione chiusa, è stato implementato con l'aggiunta, di una tramoggia di regolarizzazione del flusso posizionata tra mulino a martelli e tratto iniziale della coclea di alimentazione, questa dotata di aspirazione dell'aria collegato a quello recapitante al biofiltro.

3) *Modifica dell'orientamento del sistema di agitazione del digestore anaerobico.*

La disposizione degli agitatori risulterà su assi trasversali al lato lungo dell'impianto, piuttosto che ad asse parallelo a detta dimensione dello stesso biodigestore, rimanendo immutata potenzialità e caratteristiche funzionali della macchina.

4) *Torcia di emergenza destinata a bruciare anche il biometano non ricevibile per indisponibilità dalla rete cittadina.*

La torcia di emergenza è stata migliorata in quanto adatta alla combustione sia del biogas nelle fasi transitorie, sia del biometano eventualmente non recepibile dalla rete urbana per temporanea indisponibilità di quest'ultima. Ossia nel caso temporaneo di “fuori servizio dalla rete cittadina” il metano verrà inviato in torcia dove verrà bruciato nel tubo di acciaio di modo che la fiamma non sia visibile ed il funzionamento non possa essere alterato da vento oppure da altre intemperie meteorologiche.

5) *Sezione di filtrazione per diverso orientamento in pianta del biofiltro senza modifica di superficie, rapporto tra le dimensioni, altezza della massa filtrante.*

Il biofiltro in copertura alle biocelle è stato orientato diversamente da come rappresentato nel progetto approvato, con le corsie disposte parallelamente al lato lungo del lotto, pur rimanendo inalterata, la capacità di trattamento.

6) *Sezione di cogenerazione con la installazione di un cogeneratore alimentato da gas di rete, con allaccio alla rete cittadina dedicato, piuttosto che da biometano prodotto dal digestore.*

La alimentazione del cogeneratore, della potenza di 300 KWe (invariata rispetto alla PAS depositata in Comune e all'ultimo aggiornamento A.I.A. di cui alla D.D. N. 1406 del 25/10/2017) non sarà assicurata da biogas proveniente dal digestore, ma da metano della rete cittadina.

7) *Adeguamento del layout della linea di purificazione e trattamento del biogas prima dell'immissione in rete, per rispettare le prescrizioni impartite in sede di esame progetto dai VV.F..*

Il soddisfacimento delle prescrizioni del Comando Provinciale dei VVF di Lecce necessita di modifiche di layout attinenti alla linea di trattamento del biogas (upgrading) e la vicina pesa e piazzola di lavaggio ruote.

8) *Sezione di vagliatura (primaria e finale) che viene raggruppata in una unica sequenza di vagli con sensibile diminuzione degli spostamenti interni ed esterni con motopala e relative emissioni.*

La variante consiste nella previsione di una unica sezione completa per vagliatura, posta a valle della maturazione su aia, che comprende entrambe le linee già previste in progetto.

9) *Sezione dell'impianto di trattamento delle acque piovane con lo sdoppiamento dell'unica sezione prevista inizialmente, resosi necessario per ottimizzare le pendenze dei piazzali.*

Onde ottimizzare la funzionalità della sezione di trattamento delle acque meteoriche dilavanti i piazzali, limitando lo sviluppo lineare delle tubazioni interrate e le accentuate pendenze del piazzale stesso, è stata prevista la installazione di due impianti identici tra loro in alternativa all'unico previsto in sede autorizzativa. Le caratteristiche funzionali e le capacità depurative dei due impianti saranno identiche a quello autorizzato (agg. AIA di cui alla D.D. n. 1406 del 25/10/2017) e sottenderanno area del piazzale di superficie analoga. Entrambi gli impianti recapiteranno, attraverso pozzetto fiscale dedicato, nella unica rete di subirrigazione, realizzata con le modalità e geometria di quella autorizzata.

Constatato che il sito ove insiste l'impianto di compostaggio oggetto di modifica:

- non ricade neppure parzialmente all'interno di zone/aree:
 - Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;
 - Zone costiere e ambiente marino;
 - Zone montuose e forestali;
 - Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE);
 - Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria;
 - Zone a forte densità demografica;
 - Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;
 - Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;
 - Siti contaminati;
 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico;
 - Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni;
 - Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.);

Considerato:

- che dall'istruttoria esperita sulla base delle Liste di controllo per la valutazione preliminare e della documentazione a supporto inoltrata dalla società proponente, si evince che la modifica proposta (come innanzi dettagliata), può ritenersi, sotto il profilo della VIA, non sostanziale, con ciò restando esclusa la necessità di qualsivoglia ulteriore procedura contemplata dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, a mente di quanto previsto e disposto dall'art. 6, co. 9, del decreto;

Valutato:

- che l'esame istruttorio condotto sulla scorta della documentazione prodotta dal proponente ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, ivi compresa la lista di controllo (che ha evidenziato l'assenza di impatti significativi e negativi sull'ambiente dell'intervento proposto), ha confermato l'assenza di impatti, dissuadendo dal porre in essere ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica o di Valutazione ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- che l'intervento è finalizzato a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di compostaggio nel suo complesso, poiché consentirà il raggiungimento di molteplici obiettivi tra i quali quella della riduzione delle emissioni in atmosfera e quindi dei relativi effetti ambientali;

Ritenuto:

- che la modifica prospettata per l'impianto di compostaggio con produzione di biogas (come innanzi dettagliata), in quanto non incidente sugli effetti ambientali attesi derivanti dal suo funzionamento, può ai fini VIA ritenersi non sostanziale, escludendo così la necessità di ricorrere a qualsivoglia ulteriore procedura contemplata dalla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi., a patto che siano rispettate le misure di mitigazioni cui a suo tempo è stato vincolato il favorevole pronunciamento di VIA, giusto provvedimento di D.D. n. 1801 del 12/9/2013;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. addivenire alla valutazione preliminare della modifica di che trattasi:

DETERMINA

- di attestare, per le ragioni illustrate in premessa, la **non sostanzialità ai fini VIA della modifica** prospettata da CALIMERA BIO S.r.l. (C.F. 02619370204), per l'**impianto di compostaggio con produzione di biogas ubicato in zona PIP, lotto 1/C, del Comune di Calimera**, che non presentando potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del c. 9, art. 6, del D.Lgs. n. 152/2006, non necessita di ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità o di Valutazione di impatto ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- di precisare che il presente provvedimento:
 - attiene alla sola valutazione preliminare di cui all'art. 6, commi 9 e 9bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. e non comprende altre valutazioni ambientali;
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- di **notificare** il presente provvedimento alla diretta interessata CALIMERA BIO S.r.l., corrente in Via Bassa di Casalmoro, 3 - Asola (MN), tramite PEC (**calimerabio@pec.studiorubes.it**);
- di **trasmettere** copia dello stesso, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI CALIMERA (**comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it**);
 - ARPA PUGLIA – DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL LECCE (**dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it**);
- di disporre, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6, co. 9, del D.Lgs. n. 152/2006, la pubblicazione del presente provvedimento di valutazione preliminare e della documentazione trasmessa dal proponente sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- di pubblicare altresì il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il responsabile della P.O. “Gestione Valutazioni Ambientali”, Dr Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Il Dirigente

Antonio Arno / INFOCERT SPA